

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Caputo, Colianni, Apprendi, Scilla, Adamo, Ardizzone,  
Bosco, Corona, Donegani, Falcone, Marinello, Oddo, Ragusa, Vitrano

il 21 ottobre 2008

*Iniziativa a sostegno dei Consorzi fidi*

---O---

OMISSIS

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, mediante la fruizione di garanzie mutualistiche, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 settembre 2005 n. 11 creati dagli imprenditori per sviluppare meccanismi moltiplicatori delle linee di credito.

2. I contributi di cui al comma 1 vanno ripartiti fra tutti i confidi che presentano domanda, proporzionalmente all'ammontare delle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio sociale approvato e depositato nei termini di legge. A tal fine per l'anno 2008 si dispone lo stanziamento di euro 30.000.000,00.

3. E' disposto lo stanziamento di euro 30.000.000,00 per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei set-

tori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla ragioneria regionale in relazione alle istanze presentate dai confidi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.

#### Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.